

**COMUNE DI VIGNOLA
(PROVINCIA DI MODENA)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO
DA RIMESSA CON CONDUCENTE
CON AUTOVETTURE FINO A 9 POSTI**

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 69 del 26.7.2000, divenuto esecutivo il 3.8.2000 a seguito esame Co.Re.Co.

MODIFICHE:

- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2002, divenuta esecutiva il 15.12.2002;
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26.04.2004, divenuta esecutiva il 17.05.2004.

Vignola, 07.06.2004

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE
(Bergonzini Dr.ssa Graziella)

CAPO I:
----- DISPOSIZIONI GENERALI -----

Art. 1 Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi degli articoli 4 comma 3, 5 e 15 comma 2 della Legge 15/1/92 n. 21, al fine di disciplinare specificatamente il Servizio di noleggio con conducente con autovettura fino a 9 posti.
2. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di noleggio con conducente con veicoli fino a nove posti (in seguito denominato N.C.C. con autovettura) sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, il servizio di N.C.C. con autovettura è disciplinato dalle normative vigenti in materia.
4. L'esercizio del servizio di N.C.C. non è soggetto all'iscrizione nel Registro dei Mestieri Ambulanti di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S.

Art. 2 Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è un autoservizio pubblico non di linea. Sono autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea, effettuati su richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma 3.
2. Il servizio di N.C.C. si rivolge ad un'utenza specifica, che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per un determinato trasporto senza limite temporale, con possibilità di variazione e/o integrazione durante il viaggio.
Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio Comunale per qualunque destinazione.
Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.
L'Amministrazione può, tuttavia, con apposito atto, concedere ai titolari di autorizzazione di N.C.C. lo stazionamento dei veicoli su suolo pubblico, in aree appositamente individuate, a seguito di apposita richiesta, ferma restando la disponibilità degli spazi, la sicurezza del traffico e l'incolumità degli utenti.
3. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi, continuativi o periodici, dovuti a particolari esigenze territoriali, sociali, ambientali e culturali

che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente.

CAPO II:
----- CONDIZIONI D'ESERCIZIO -----

Art. 3 Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio dei servizi di N.C.C. è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione comunale, rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9.
2. Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo autoveicolo; sono strettamente personali e cedibili soltanto nelle forme e nei modi di cui agli artt. 20 e 21 del presente regolamento.
3. Le autorizzazioni sono registrate in apposito registro, con attribuzione ad ognuna di esse di un numero progressivo d'esercizio che le contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo a seguito di trasferimento o di rinuncia senza trasferimento o di revoca di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella relativa al servizio cessato.

Art. 4 Condizioni e forme giuridiche di esercizio - Cumulo

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore, anche familiare, o da un suo dipendente, sempre se iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92.
2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della Legge 21/92 e dalle direttive regionali.
3. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7 comma 1 della L. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
4. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
E' possibile la riassegnazione dell'autorizzazione, anche prima che sia trascorso un anno dal recesso, al recedente che dimostri di essere uscito consensualmente dagli organismi associativi previsti dal citato art. 7 della L. 21/92.
5. Il conferimento è consentito previa presentazione al Comune dei seguenti documenti:
a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce;

- b) copia dell'atto di conferimento debitamente registrato;
- c) copia dell'iscrizione nel ruolo, di cui all'art. 6 della L. 21/92, di eventuali ulteriori conducenti del veicolo, o autocertificazione.

6. Constatata la regolarità del conferimento, il Dirigente ne prende atto, annotando sull'autorizzazione la data del conferimento stesso, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'organismo beneficiario.

7. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della loro forma giuridica devono essere comunicate al Comune a cura del legale rappresentante, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione dell'organismo medesimo.

8. E' ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 5 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previo nulla-osta del Dirigente, i veicoli immatricolati in servizio di N.C.C. possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi di linea, qualora il titolare dell'autorizzazione di N.C.C. ne presenti istanza, allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o con l'Amministrazione Comunale.

Art. 6 Ambiti operativi territoriali

1. Il servizio di trasporto di N.C.C. può concludersi anche al di fuori del territorio dello Stato Italiano.

2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione verso qualunque destinazione.

3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, previa richiesta per l'immediata prestazione avanzata con qualsiasi mezzo di comunicazione.

CAPO III: ----- COMMISSIONE CONSULTIVA E ORGANICI -----

Art. 7 Commissione Comunale Consultiva

1. Presso il Comune è costituita la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale stesso e per l'applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione è nominata con atto del Sindaco e dura in carica quattro anni decorrenti dalla sua costituzione.

3. La Commissione Consultiva è costituita da:

- il Sindaco, o un suo delegato, che la presiede;
- un componente per ciascuna delle Associazioni di categoria dell'Artigiano maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti sul territorio comunale;
- un componente designato dalla Confederazione Regionale Sindacale unitaria;
- un componente designato dall'Associazione degli utenti maggiormente rappresentative a livello locale, o in mancanza a livello provinciale;
- il Comandante della Polizia Municipale, o un suo delegato, in qualità di esperto in materia di viabilità e traffico;
- funge da segretario della Commissione un dipendente in servizio presso l'Ufficio Interventi Economici del Comune.

4. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del componente effettivo.

5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti:

- in caso di dimissioni;
- per iniziativa dell'Associazione che li ha designati.

6. Il Presidente convoca la Commissione, inviando l'ordine del giorno ai componenti almeno 5 giorni prima della data di ciascuna riunione.

7. Le riunioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti. Per le proposte relative alla pianta organica è necessaria la presenza di tutti i componenti.

8. La Commissione consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti con parere motivato riportato nel verbale di seduta. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

9. La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sui seguenti provvedimenti:

- a) formazione e variazione della pianta organica;
- b) variazioni di norme regolamentari e stesura di nuovi regolamenti.
- c) individuazione di eventuali ulteriori requisiti nell'emanazione dei bandi di assegnazione delle autorizzazioni.

La Commissione può, altresì, elaborare proposte generali e/o particolari da sottoporre al Comune, alla Provincia o alla Regione.

10. Nell'ipotesi in cui si richieda ai membri della Commissione il parere in forma scritta, qualora il parere non sia espresso entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere indipendentemente dalla sua acquisizione.

Art. 8 Definizione della pianta organica

La pianta organica è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione consultiva comunale e può essere modificata in conformità alle direttive regionali ed ai parametri stabiliti dall'Amministrazione Provinciale.

CAPO IV

--- REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI -

--

Art. 9 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio per l'esercizio del servizio di N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità Economica Europea, o di altro Stato, che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 10;
- d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Il veicolo dovrà essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap, qualora la sussistenza di tale requisito sia previsto come obbligatorio nel bando. Allo stesso modo il veicolo dovrà essere attrezzato per il trasporto di portatori di handicap qualora la Commissione di concorso abbia appositamente valutato la sussistenza di tale requisito;
- e) avere la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo in servizio. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio e ad ogni altra eventuale normativa attinente. Tale requisito non è richiesto nell'ipotesi in cui sia previsto lo stazionamento su suolo pubblico;
- f) non aver trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C. nel corso degli ultimi cinque anni, anche nell'ambito di Comuni diversi;
- g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati.

2. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1 lett. b) sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, già accertati dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6 comma 3 della L. 21/92.

3. La sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 10 Impedimenti soggettivi

1. Non possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione per impedimenti soggettivi, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per la quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone, commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità;
- d) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31.5.1965 n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- e) coloro che sono incorsi nei cinque anni precedenti la domanda, nella decadenza o in provvedimenti di revoca della autorizzazione di N.C.C. anche da parte di altri Comuni;
- f) coloro che hanno trasferito a terzi l'autorizzazione di N.C.C. nel corso degli ultimi cinque anni, anche nell'ambito di Comuni diversi;
- g) coloro che svolgono altra attività lavorativa in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. L'eventuale ulteriore attività dovrà essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale.

2. L'impedimento al rilascio dell'autorizzazione permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3 Il verificarsi successivo al rilascio dell'autorizzazione in capo al titolare anche di uno solo degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

CAPO V:

--- MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ---

Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. sono assegnate con pubblico concorso per titoli e per esame, da svolgersi con sola prova orale, a soggetti iscritti al ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia o in analogo elenco di un Paese della Comunità Europea o di altro Stato, a condizione di reciprocità.

2. Il concorso deve essere indetto entro 150 giorni:

- a) dall'approvazione, da parte della Provincia di Modena, della deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'adozione del presente regolamento, qualora la Pianta Organica preveda un numero di autorizzazioni superiore a quelle già in servizio;
- b) dal momento in cui si verifichi la disponibilità in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle autorizzazioni, fatta salva l'esistenza di valide graduatorie e fatta salva la possibilità di riduzione dell'organico ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento;
- c) dall'approvazione, da parte della Provincia di Modena, della deliberazione del Consiglio Comunale con cui si aumenta il contingente numerico delle autorizzazioni.

3. Il relativo bando, deliberato dalla Giunta Comunale, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul bollettino della Regione Emilia-Romagna.

4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procederà all'approvazione di un nuovo bando non prima di 6 mesi dalla scadenza del precedente.

6. La graduatoria di cui al successivo art. 14, comma 8, ha validità triennale dalla data della sua pubblicazione. Ad essa si ricorre qualora per l'assegnazione di una autorizzazione (nuova o rinunciata), il Consiglio Comunale, previo parere della Commissione consultiva, confermi i medesimi requisiti previsti dal bando pubblico che ha portato alla costituzione della graduatoria.

Art. 12 Contenuti del bando

- 1.** Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
- a) il numero e la tipologia delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti;
 - c) le materie e le modalità di svolgimento dell'esame di cui al successivo art. 16;
 - d) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione, delle priorità e dei criteri di valutazione individuati dal successivo art. 15;
 - e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
 - h) la data dell'esame o l'avviso per la determinazione del diario e della sede delle prove.

Art. 13 Presentazione delle domande

1. La domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. con autovetture deve essere indirizzata al Sindaco e deve essere fatta pervenire a mezzo raccomandata (in tal caso farà fede il timbro postale) o presentata direttamente

all'Ufficio protocollo del Comune (nel qual caso farà fede il timbro d'arrivo dell'Ufficio medesimo), entro il termine perentorio stabilito nel bando.

2. Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi della L. 4.1.68 n. 15 e del D.P.R. 20.10.98 n. 403, sotto la propria personale responsabilità:

- a) il cognome e il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) la residenza;
- d) la cittadinanza;
- e) il codice fiscale;
- f) il titolo di studio conseguito;
- g) il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
- h) gli estremi della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) e del certificato di iscrizione al Ruolo dei Conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92.

3. Nella domanda l'istante dovrà, inoltre, dichiarare di essere esente dagli impedimenti soggettivi (articolo 10) e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

4. Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio, nonché copia degli eventuali documenti comprovanti titoli di preferenza.

Art. 14 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per l'espletamento del concorso ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede alla nomina di una apposita Commissione, composta:

- dal Segretario comunale o Dirigente del Servizio che la presiede;
- da due esperti nelle discipline oggetto d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione Comunale e l'altro identificato nella persona del Comandante della Polizia Municipale.
- Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale.

2. Per ciascuno dei componenti può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame in caso di impedimento del titolare.

3. La Commissione è nominata contestualmente all'approvazione del bando di concorso e cessa le proprie funzioni con la pubblicazione della graduatoria.

4. La Commissione è convocata dal Presidente entro 60 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande prevista dal bando di concorso.

5. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i componenti effettivi o, in caso di loro impedimento, dei supplenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

6. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi, che è successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune.

7. La Commissione fissa la data dell'esame che verrà comunicata, con lettera raccomandata a.r. al domicilio indicato dal richiedente nella domanda, almeno 20 giorni prima della data di espletamento delle prove.

8. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 15 Criteri di valutazione e titoli di preferenza

1. La valutazione della prova d'esame di cui all'art. 16 comma 1, è espressa in trentesimi. La valutazione dei titoli di cui al successivo comma 3 è effettuata successivamente allo svolgimento della prova orale.

2. Non sarà iscritto nella graduatoria chi non abbia conseguito, per la prova orale d'esame, un punteggio di almeno 18/30.

3. Al punteggio assegnato in seguito all'espletamento della prova orale d'esame, saranno sommati gli eventuali ulteriori punteggi relativi a:

- a) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (massimo 10 punti) per aver prestato servizio di N.C.C. in qualità di titolare o di autista dipendente, o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio: punti 0,50 a semestre;
- b) proprietà, disponibilità o dichiarazione di impegno, sottoscritta nella domanda, all'acquisto o al leasing di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone con handicap: 10 punti.

4. Eventuali ulteriori requisiti potranno essere previsti dal Consiglio Comunale, in relazione a nuove esigenze che dovessero emergere per l'assegnazione delle autorizzazioni, previo parere della Commissione consultiva di cui all'art. 7 del Regolamento.

5. In caso di parità di punteggio verrà data preferenza in graduatoria al concorrente residente nel territorio comunale.

Art. 16 Materie d'esame

1. Per l'assegnazione di autorizzazione di N.C.C. è espletato un esame orale sulle seguenti materie:

- a) conoscenza delle norme vigenti in materia di autoservizi pubblici non di linea;
- b) conoscenza del presente regolamento;
- c) conoscenza degli elementi di toponomastica e dei principali luoghi o siti storici o di pubblica utilità, del Comune e dei Comuni circostanti;
- d) elementi di diritto tributario la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione;
- e) conoscenza generale in materia di contratti con particolare riferimento al contratto di trasporto;
- f) conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai veicoli destinati al servizio pubblico non di linea.

2. Le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate nel bando di concorso.

Art. 17 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Dirigente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C. con autovettura. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati, tale comunicazione costituisce nulla-osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo. Nello stesso nulla-osta il Dirigente assegna agli interessati un termine non superiore a 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 9 del presente regolamento, lett. d), e), f), g).

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni potrà essere prorogato dall'Amministrazione per un ulteriore periodo non superiore a 60 giorni.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perderà il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. Tale diritto, quindi, passerà in capo al successivo concorrente, sulla base della graduatoria pubblicata.

4. Le autorizzazioni di N.C.C. sono rilasciate entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, previa verifica della regolarità.

Art. 18 Validità dell'autorizzazione di N.C.C.

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazioni di scadenza.

2. In qualsiasi momento le autorizzazioni di N.C.C. possono essere sottoposte a controllo, al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

La perdita dei requisiti in capo al titolare, comporta la decadenza dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Art. 19 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C., di acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro quattro mesi dal rilascio del titolo.

Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi solo per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell'interessato e debitamente comprovate.

CAPO VI

----- MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI -----

Art. 20 Variazione della titolarità dell'autorizzazione per atto tra vivi

1. La variazione della titolarità dell'autorizzazione a seguito di trasferimento per atto tra vivi è effettuata a seguito di domanda da presentare congiuntamente, ai sensi e nelle forme di cui al precedente articolo 13, dal titolare e dalla persona dallo stesso designata, che risulti in possesso dei requisiti di legge.

2. La voltura dell'autorizzazione è disposta qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e dichiari di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare mediante certificato medico, rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti e comporta l'immediata cessazione del servizio. La variazione della titolarità dell'atto autorizzatorio deve essere richiesta, pena la decadenza, entro 18 mesi dell'accertamento dell'impedimento.

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L. 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento, al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita per concorso altra autorizzazione né dallo stesso, né da altro Comune, né gli può essere assegnata altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio medesimo.

5. Salva l'ipotesi di cui al precedente comma 3, nel caso in cui non vi sia il trasferimento anche dell'autoveicolo ed al fine di non compromettere il servizio pubblico, il dante causa

potrà proseguire l'esercizio dell'attività sino alla consegna della nuova autorizzazione in capo al subentrante. Questi potrà ritirare l'autorizzazione soltanto contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del dante causa al competente Ufficio Comunale.

6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, il dante causa dovrà provvedere all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo entro il termine di 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio.

7. Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per la fornitura di servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.

Art. 21 Variazione della titolarità dell'autorizzazione per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di N.C.C. può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.

2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniugi, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi al momento della morte.

3. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare, entro sei mesi dall'evento, salvo ulteriori proroghe non superiori a sei mesi per comprovate cause di forza maggiore.

Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

a) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo;

b) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta, con sottoscrizione autenticata, degli altri aventi diritto a subentrare nell'attività;

c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 20, designando, entro 2 anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.

4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono far pervenire al Sindaco, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante nelle forme e nei modi di cui al precedente articolo 20.

5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono da intendersi quale rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 22 Collaboratore familiare

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.

2. La costituzione, la modifica, nonché lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicati al Comune entro il termine di giorni 15 ed annotati sull'autorizzazione.

3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché eventuali modifiche alla stessa, devono essere comunicate al Sindaco, allegando la seguente documentazione:

- a) atto notarile registrato o scrittura privata autenticata e registrata, comprovante la costituzione dell'impresa familiare, o la sua modifica;
- b) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) e dell'iscrizione nel Ruolo dei conducenti del collaboratore, ai sensi dell'art. 6 della L. 21/92 o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- c) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 1, lettere a), c) e g).

4. L'Ufficio competente, verificata la documentazione prodotta, la veridicità delle dichiarazioni rese, nonché la sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio in capo al collaboratore familiare, procede all'annotazione del suo nominativo sull'autorizzazione.

5. La non conformità dell'attività svolta alle previsioni di cui all'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione.

CAPO VII

----- OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI PER I CONDUCENTI -----

Art. 23 Obblighi dei conducenti

1. Nell'esercizio dell'attività i conducenti delle autovetture di servizio di N.C.C. in particolare hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- c) tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
- d) presentare il veicolo al Comando di P.M., quando richiesto per eventuali verifiche;
- e) avere durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- f) depositare all'Ufficio di P.M., entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
- g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
- h) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori, a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non lo danneggi;
- i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- k) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- l) comunicare al Comune sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 30 giorni;
- m) comunicare al Comune, entro due giorni dal ricevimento, eventuali notifiche da parte degli organi competenti di provvedimenti relativi a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione;
- n) comunicare al Comune gli incidenti stradali avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio che impediscano l'esecuzione del servizio.

2. L'esercente il servizio di N.C.C. ha inoltre l'obbligo:

- a) di rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo cause di forza maggiore;
- b) di stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture.

Art. 24 Diritti dei conducenti

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio di N.C.C. hanno il diritto di :

- a) chiedere all'utente un anticipo, qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
- b) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- c) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;

- d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in un luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione;
- e) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare la vendita porta a porta;
- f) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo, o pretenda di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;
- h) esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero.

Art. 25 Divieti per i conducenti

- 1.** E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio pubblico non di linea di:
- a) fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
 - e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - f) applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
 - h) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - i) trasportare i propri animali;
 - j) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
 - k) esercitare il servizio con orari, tariffe e per itinerari prestabiliti;
 - l) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
 - m) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - n) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione.

Art. 26 Responsabilità del titolare

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti direttamente o indirettamente dall'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VIII ----- CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI -----

Art. 27 Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli in servizio ai sensi del presente regolamento devono:

- a) avere tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) presentare una facile accessibilità ed almeno 3 sportelli di salita;
- d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
- e) essere collaudati per non meno di 4 e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
- g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

2. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e devono esporre in modo ben visibile:

- a) una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "noleggio con conducente"; per essere inamovibile la targa deve essere saldata o piombata al veicolo;
- b) un contrassegno contenente il nome e lo stemma del Comune;
- c) il numero progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione.

3. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono, inoltre essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 28 Sostituzione dei veicoli

Il titolare dell'autorizzazione di N.C.C., previo nulla-osta del Dirigente comunale, può procedere alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente art. 27. In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 29 Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, al fine di accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dal precedente articolo 27.

2. I titolari di autorizzazione di N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all'orario indicato.

Qualora il titolare non si presenti, salvo i casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte del Comune, si provvede alla sospensione del titolo autorizzatorio, previa diffida.

3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato che deve risultare congruo.

Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente provvede alla sospensione del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 41.

Art. 30 Avaria del veicolo

1. Qualora per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta.

CAPO IX:

----- MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO -----

Art. 31 Stazionamento per lo svolgimento del servizio

1. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. Lo stazionamento dei veicoli su suolo pubblico può essere concesso qualora il titolare di autorizzazione di N.C.C. ne faccia richiesta, ferma restando la disponibilità di appositi spazi, la sicurezza del traffico e l'incolumità degli utenti.

2. La concessione dello stazionamento su suolo pubblico è dal Comune revocata qualora il conducente di N.C.C. non si avvalga di tale concessione per un termine superiore a mesi tre, salvo impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.

Art. 32 Servizi con caratteristiche particolari

1. I noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (quali enti, società, associazioni, pubbliche amministrazioni), al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.

2. Tali convenzioni, ad esclusione di quelle relative alle sole condizioni di pagamento, sono sottoposte al preventivo nulla-osta del Dirigente.

3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, il servizio di N.C.C. può soddisfare, oltre alle esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti.

Art. 33 Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. 21/92, i servizi di N.C.C. devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso alle autovetture delle persone e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

Art. 34 Assenza dal servizio

Ogni titolare di autorizzazione di N.C.C. ha diritto annualmente ad usufruire delle ferie e dell'aspettativa secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia.

Ogni periodo di assenza, anche per ferie, aspettativa o malattia, di durata superiore a 15 giorni consecutivi, deve essere comunicato dall'interessato al Sindaco.

Art. 35 Tariffe

1. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, entro limiti minimi e massimi determinati dalla Giunta Comunale su proposta delle Associazioni di categoria e in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti con Decreto Ministeriale.

2. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura.

3. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

4. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

5. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prestazione tariffaria relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

6. Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

7. Nel caso di servizi sostitutivi od integrativi di linea di cui all'art. 5 o nel caso di convenzioni con soggetti terzi di cui all'art. 32, commi 1 e 2 del presente regolamento, si applicano le tariffe stabilite dalla convenzione.

CAPO X: ----- VIGILANZA E SANZIONI -----

Art. 36 Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e, più in generale, sull'esercizio dei servizi di N.C.C., compete agli organi di polizia stradale.

Art. 37 Reclami ed esposti

Gli utenti del servizio di noleggio con conducente che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Sindaco che procede ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.

Art. 38 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689;
- b) con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Art. 39 Sanzioni amministrative pecuniarie

Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente capo, ai sensi di quanto disposto dalla legge 24.11.81 n. 689, la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali o regionali, sono sanzionate secondo quanto previsto dalla tab. A che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 40 Sospensione dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni di N.C.C. sono sospese:

- a) fino ad avvenuta annotazione sull'autorizzazione della sostituzione del veicolo, qualora il veicolo stesso sia stato sostituito senza il preventivo nulla-osta del Comune e senza aver provveduto alla sua immatricolazione ad uso di N.C.C., fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 85 del Codice della Strada. La sospensione non può avere durata superiore a 8 mesi;
- b) fino ad un massimo di 6 mesi quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal Comune, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
- c) fino ad un massimo di due mesi, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
- d) fino alla cessazione dell'attività lavorativa che abbia pregiudicato il regolare svolgimento del servizio e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi;
- e) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della L. 21/92. Nel caso di società sono sospese le autorizzazioni di tutti i soci;
- f) fino ad un massimo di due mesi nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per

le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente art. 39.

2. Il Dirigente dispone in merito alla durata del periodo di sospensione dell'autorizzazione, tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati al Comune.

Art. 41 Revoca dell'autorizzazione

1. Il Dirigente dispone la revoca dell'autorizzazione:

- a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notifica del provvedimento di sospensione del servizio;
- b) nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 del precedente art. 40, qualora il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
- c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento;
- d) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute negli artt. 20 e 21 del presente regolamento;
- e) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

2. La revoca è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art. 42 Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Dirigente dichiara la decadenza, provvedendo contestualmente al ritiro dell'autorizzazione, nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare, vengono meno i requisiti di cui all'art. 9 o si verifichi alcuno degli impedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- b) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal precedente art. 19;
- c) per l'estinzione dell'impresa collettiva o comunque per modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'attività di noleggio con conducente o di servizio pubblico da piazza;
- e) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 21 del presente regolamento;
- f) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;

- h) per aver ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione all'art. 9, comma 3 della L. 21/92;
- i) per sopravvenuta irreperibilità del titolare.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 43 Norme transitorie

1. I soggetti che, al momento dell'istituzione del Ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 e cioè al 4 dicembre 1995, risultavano titolari di autorizzazioni di N.C.C. sono tenuti a consegnare al Comune l'attestazione dell'avvenuta iscrizione in tale Ruolo entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, pena la sospensione dell'attività fino all'avvenuta iscrizione.

2. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento le autorizzazioni di N.C.C. intestate a società dovranno essere reintestate a persona fisica. Per ciascuna delle predette autorizzazioni, pertanto, dovrà essere presentata da un socio, in possesso dei requisiti di legge, apposita domanda di reintestazione a proprio nome del titolo medesimo.

Il Comune provvede, conseguentemente alla reintestazione del titolo e nell'esercizio del potere di autotutela, ad annullare le autorizzazioni intestate a società.

A tale annullamento si provvederà anche per quelle autorizzazioni per le quali non sia pervenuta nei termini domanda di reintestazione da parte di alcuno dei soci.

- TABELLA A -

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

art. 2 - Definizione del servizio

- Inizio del servizio fuori dal territorio comunale, da L. 125.000 a L. 750.000
- Stazionamento del veicolo di N.C.C. fuori dalla rimessa o fuori dai posteggi, da L. 50.000 a L. 300.000
- Effettuazione del servizio in modo continuativo o periodico, da L. 125.000 a L. 750.000

art. 4 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio - Cumulo

- esercizio del servizio con personale che non risulti dipendente o collaboratore familiare iscritto a ruolo, da L. 125.000 a L. 750.000

art. 5 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

- espletamento di servizio sussidiario o integrativo di linea senza aver chiesto il nulla-osta del Dirigente e/o senza aver stipulato apposita convenzione con il concessionario della linea o con l'Amministrazione Comunale, da L. 50.000 a L. 300.000

art. 22 - Collaboratore familiare

- non aver comunicato al Sindaco entro 15 giorni la costituzione, la modifica o lo scioglimento dell'impresa familiare o non avere allegata la prevista documentazione, da L. 50.000 a L. 300.000

art. 23 - Obblighi dei conducenti

- NON mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie, da L. 125.000 a L. 750.000
- NON applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di ricono-scimento, da L. 125.000 a L. 750.000
- NON tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. ed i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, da L. 125.000 a L. 750.000
- NON presentare il veicolo al Comando di P.M., quando richiesto, per eventuali verifiche, da L. 165.000 a L. 990.000
- NON avere, durante il servizio, un abbigliamento decoroso o comunque confacente al pubblico servizio prestato, da L. 50.000 a L. 300.000
- NON depositare all'Ufficio di P.M., entro 3 giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata, da L. 50.000 a L. 300.000

- NON seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato, da L. 50.000 a L. 300.000
- NON caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori, a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non lo danneggi, da L. 50.000 a L. 300.000
- NON prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, da L. 125.000 a L. 750.000
- NON trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti, da L. 125.000 a L. 750.000
- NON compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle forze dell'ordine per motivi contingenti di pubblico interesse, da L. 125.000 a L. 750.000
- NON comunicare al Comune sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 30 giorni, da L. 50.000 a L. 300.000
- NON comunicare al Comune, entro 2 giorni dalla data della notifica, eventuali provvedimenti di sospensione della patente o sospensione o ritiro della carta di circolazione, da L. 50.000 a L. 300.000
- NON comunicare al Comune i casi di incidenti stradali avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio che impediscano l'esercizio dell'attività, da L. 50.000 a L. 300.000
- NON rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo cause di forza maggiore, da L. 50.000 a L. 300.000
- stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture, da L. 50.000 a L. 300.000

art. 25 - Divieti per i conducenti

- fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri e quando non si tratti di accertata forza maggiore o pericolo, da L. 50.000 a L. 300.000
- fumare o consumare cibo durante la corsa, da L. 50.000 a L. 300.000
- usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorrette o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato, da L. 50.000 a L. 300.000
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti, da L. 125.000 a L. 750.000
- togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo, da L. 50.000 a L. 300.000

- applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento, da L. 50.000 a L. 300.000
- esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali, da L. 50.000 a L. 300.000
- ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche, da L. 50.000 a L. 300.000
- trasportare animali di proprietà dei conducenti, da L. 50.000 a L. 300.000
- consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate, da L. 165.000 a L. 990.000
- deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione, da L. 50.000 a L. 300.000
- esercitare il servizio con orari, tariffe e per itinerari prestabiliti, da L. 165.000 a L. 990.000
- esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio, da L. 50.000 a L. 300.000
- trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione, da L. 165.000 a L. 990.000

art. 27 Caratteristiche dei veicoli

- da L. 125.000 a L. 750.000 se i veicoli adibiti al servizio di N.C.C. non portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e se non espongono in modo ben visibile:
 - a) una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "noleggio con conducente";
 - b) un contrassegno contenente il nome e lo stemma del Comune stesso;
 - c) il numero progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione;

art. 32 - Servizi con caratteristiche particolari

- NON aver sottoposto al preventivo nulla-osta del Dirigente le convenzioni effettuate con soggetti terzi, ad esclusione di quelle relative alle sole condizioni di pagamento, da L. 50.000 a L. 300.000

art. 33 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

- NON prestare servizio o NON assicurare la necessaria assistenza per l'accesso alle autovetture delle persone portatrici di handicap o disabili, da L. 125.000 a L. 750.000

art. 35 - Tariffe

- chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili, da L. 125.000 a L. 750.000

INDICE

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina del servizio	pag. 1
Art. 2 Definizione del servizio	pag. 1

CAPO II: CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 3 Titolo per l'esercizio del servizio	pag. 2
Art. 4 Condizioni e forme giuridiche di esercizio - Cumulo	pag. 3
Art. 5 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	pag. 3
Art. 6 Ambiti operativi territoriali	pag. 3

CAPO III: COMMISSIONE CONSULTIVA E ORGANICI

Art. 7 Commissione Comunale Consultiva	pag. 4
Art. 8 Definizione della pianta organica	pag. 5

CAPO IV: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 5
Art. 10 Impedimenti soggettivi	pag. 6

CAPO V: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	pag. 7
Art. 12 Contenuti del bando	pag. 7
Art. 13 Presentazione delle domande	pag. 8
Art. 14 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	pag. 8
Art. 15 Criteri di valutazione e titoli di preferenza	pag. 9
Art. 16 Materie d'esame	pag. 10
Art. 17 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione	pag. 10
Art. 18 Validità dell'autorizzazione di N.C.C.	pag. 11
Art. 19 Inizio del servizio	pag. 11

CAPO VI: MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Art. 20 Variazione della titolarità dell'autorizzazione per atto tra vivi	pag. 11
Art. 21 Variazione della titolarità dell'autorizzazione per causa di morte del titolare	pag. 12
Art. 22 Collaboratore familiare	pag. 13

CAPO VII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI PER I CONDUCENTI

Art. 23 Obblighi dei conducenti	pag. 14
Art. 24 Diritti dei conducenti	pag. 15
Art. 25 Divieti per i conducenti	pag. 15
Art. 26 Responsabilità del titolare	pag. 16

CAPO VIII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI

Art. 27 Caratteristiche dei veicoli	pag. 16
Art. 28 Sostituzione dei veicoli	pag. 17
Art. 29 Controllo dei veicoli	pag. 17
Art. 30 Avaria del veicolo	pag. 17

CAPO IX: MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 31 Stazionamento per lo svolgimento del servizio	pag. 18
Art. 32 Servizi con caratteristiche particolari	pag. 18
Art. 33 Trasporto di soggetti portatori di handicap	pag. 18
Art. 34 Assenze dal servizio	pag. 19
Art. 35 Tariffe	pag. 19

CAPO X: VIGILANZA E SANZIONI

Art. 36 Vigilanza	pag. 19
Art. 37 Reclami ed esposti	pag. 19
Art. 38 Sanzioni	pag. 20
Art. 39 Sanzioni amministrative pecuniarie	pag. 20
Art. 40 Sospensione dell'autorizzazione	pag. 20
Art. 41 Revoca dell'autorizzazione	pag. 21
Art. 42 Decadenza dell'autorizzazione	pag. 21
Art. 43 Norme transitorie	pag. 22

TABELLA A:

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

pag. 23

file:S\DIR\MR\AUTONOLEGGIO